

Prot. n. 114/2019

Roma, 4 ottobre 2019

Oggetto: End of waste – emendamento al DL Crisi

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, per informarVi che il 3 ottobre u.s. è stata raggiunta l'intesa parlamentare sull'emendamento al DL Crisi in tema di *end of waste* attualmente all'esame del Senato, che alleghiamo per pronto riferimento.

La proposta ha lo scopo di fornire elementi di certezza agli operatori del settore della gestione dei rifiuti, nonché di semplificare e agevolare l'attuazione di un sistema di "economia circolare", permettendo di superare le criticità che hanno interessato la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale.

L'emendamento, in particolare, propone di sostituire il comma 3 dell'articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 prevedendo che, nelle more dell'adozione di criteri specifici ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda D.Lgs n. 152/2006, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

E', inoltre, stabilito che, in assenza dei citati criteri specifici, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 ed ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269.

L'emendamento stabilisce, inoltre, che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti ai fini *end of waste*, sono tenute a comunicare all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro il termine di dieci giorni dalla loro notifica al soggetto istante.

L'ISPRA (o l'ARPA delegata) sulla base di tali comunicazioni effettua delle verifiche a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti e redige, in caso di non conformità, una relazione. L'ISPRA (o l'ARPA delegata) comunica entro 60 giorni l'esito del procedimento di verifica al Ministero dell'Ambiente, che entro ulteriori 60 giorni adotta le proprie conclusioni e le trasmette all'Autorità competente, la quale avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento da parte del soggetto interessato alle conclusioni disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca del provvedimento autorizzatorio e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero.

L'ISPRA, inoltre, redige una relazione annuale sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre.

E', inoltre, istituito presso il Ministero dell'Ambiente un registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse.

Al fine di evitare il blocco degli impianti di *end of waste*, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006, è stabilito, infine, che i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III bis, parte seconda del citato decreto, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali verrà presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs n. 152/2006.

Seguiremo e Vi terremo aggiornati.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale
(Avv. Dario Soria)